



COMUNE DI ROCCAMENA

Città Metropolitana di Palermo

CORSO UMBERTO I N.173, 90040 ROCCAMENA (PA)

Tel. 091/8469011 fax 091/8469027

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 72 del 27-10-2022

Oggetto:	Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa parte economica - anno 2022
----------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 9:48, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Giuseppe Palmeri.

Giuseppe Palmeri	Sindaco	Presente in sede
Giuseppe Foto	Assessore	Presente in videoconferenza
Francesco Roppolo	Assessore	Presente in videoconferenza
VINCENZA GIOVANNA ANCONA	Vice Sindaco	Presente in sede
BIAGIO GENNUSA	Assessore	Presente in sede

Presenti: 5 - Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Doriana Nastasi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

Il Responsabile del servizio Finanziario

sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

DATO ATTO che, a legislazione vigente, sono previsti i seguenti **limiti** che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2022:

a) Il **CCNL 21/5/2018** che prevede all' art. 67 co. 7 che il Fondo risorse decentrate e le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa debbano rientrare nei limiti del D.lgs. 75/2017;

b) il **D.Lgs. n. 75/2017** che prevede all'**art. 23 co. 2**, che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

c) l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12 dell'anno;

d) il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella GURI del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33 c.2 del D.L. 34/2019 del 11/12/2019 per gli enti locali, nella parte narrativa dispone che: "rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23 c.2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento ed in diminuzione ai sensi dell'art.33 c.2 del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018";

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 22 del 13.06.2022 e n. 50 del 10.10.2022 con le quali si è provveduto alla costituzione e rideterminazione del fondo per il salario accessorio dell'anno 2022, e alla verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, dalla quale risulta che l'ammontare complessivo delle risorse oggetto di contrattazione, al netto delle somme destinate a peo consolidate, indennità di comparto, ammonta ad € 83.813,00 di cui € 41.521,47 finanziate da risorse stabili ed € 42.291,52 finanziate da risorse variabili oltre € 5.000,00 per incentivi tecnici ex art 113 D.Lgs. N. 50/2016, dandosi atto della circostanza che la programmata diminuzione complessiva del personale in servizio nel 2022 implica che non deve farsi fronte all'adeguamento – nemmeno in diminuzione- del fondo salario accessorio, come chiarito dal DM 17 marzo 2020;

CONSIDERATO CHE:

- il 22 maggio 2018, ottenuta la certificazione della Corte dei Conti, è entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il contratto collettivo introduce elementi di semplificazione nella gestione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, attualmente caratterizzata da una eccessiva frammentazione tra i vari istituti, che hanno reso non agevole la gestione delle dinamiche salariali, al fine di consentire un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e la graduale convergenza dei trattamenti accessori anche mediante la differenziata distribuzione;
- l'obiettivo che si pone il contratto collettivo è, dunque, quello di superare gli eccessivi tecnicismi gestionali che hanno caratterizzato il precedente sistema di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata. In tale direzione si pone la rivisitazione del sistema delle posizioni organizzative e della disciplina delle progressioni economiche, nonché l'introduzione di una disciplina differenziata, in relazione a specifiche professionalità, quali quelle appartenenti alla polizia locale;
- la contrattazione decentrata diventa la sede naturale nella quale dovranno essere contemperate le esigenze di un'equilibrata gestione del fondo e delle risorse (non più componenti del fondo) destinate agli incarichi di posizione organizzativa, attesa la rilevanza di entrambe le voci ai fini del richiamato principio di invarianza della spesa introdotto dal d.lgs. 75/2017;
- l'art. 7 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018 disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 stabilisce che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art. 8, comma 2, del CCNL Funzioni locali 21.05.2018 prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
- l'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 disciplina la costituzione annuale del Fondo per le Risorse Decentrate;
- l'art. 68 del CCNL 21.05.2018 ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire, prioritariamente, il finanziamento degli istituti della progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse negli anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli anni successivi e la quota dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, del CCNL del 22.01.2004;
- l'art. 16 del CCNL 21.05.2018 disciplina le progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria

DATO ATTO che la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo del triennio 2020/2022 del personale dipendente è stata disposta dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 12/03/2021;

CONSIDERATO che il contratto decentrato, pur quantificando le somme destinate ai vari istituti contrattuali, demanda ad un accordo annuale il riparto delle somme disponibili a seguito della costituzione del fondo e dello sviluppo ed attuazione del contratto;

DATO ATTO che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

ATTESO che a corredo di ogni contratto integrativo devono essere redatte una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001), le quali costituiscono oggetto di certificazione da parte dell'OREF sia in merito agli oneri della contrattazione sia sul rispetto dei vincoli di spesa;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di avviare la procedura di contrattazione di cui all'art. 8 del CCNL 21.5.2018, fornire ai componenti di parte pubblica della delegazione trattante, individuati con deliberazione n. 57 del 27.07.2021, adeguate direttive al fine di orientarne l'azione negoziale per la stipula dell'accordo economico per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

VISTE le istruzioni dell'ARAN emanate con quaderno operativo del marzo 2013 sulla procedura di contrattazione decentrata, le quali individuano come momento indefettibile tali direttive dell'organo di indirizzo politico le quali, senza trasformarsi in indicazioni puntuali di dettaglio invadendo la sfera della gestione, hanno ad oggetto l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano della Performance e PDO o di analoghi strumenti di programmazione (Dup, Piano triennale di prevenzione della corruzione, piano triennale delle opere pubbliche, ecc.);

RITENUTO, pertanto, elaborare linee di indirizzo ai componenti di parte pubblica della delegazione trattante per procedere alla formulazione della piattaforma propeedeutica all'avvio della procedura negoziale, che hanno come finalità quelle di:

- 1) orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, indicando le strategie dell'attività posta in essere alla delegazione trattante di parte pubblica;
- 2) definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto con le parti sindacali;
- 3) definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PDO/Piano della Performance;

4) definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse, sia stabili che variabili;

VISTA la delibera consiliare n. 26 del 29.12.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RITENUTO, pertanto, di dare le seguenti direttive alla delegazione di parte pubblica, nel rispetto della quantificazione economica del fondo rimessa al Responsabile del Servizio Finanziario, di seguito elencate:

- la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e della spesa di personale;

- la delegazione trattante dovrà garantire un sistema di relazioni sindacali per un confronto stabile, attraverso il quale rafforzare i rapporti tra l'ente e i soggetti sindacali, improntati alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, attivando tutte le iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità delle decisioni assunte a sostegno della crescita professionale e dei processi di innovazione organizzativa;

- per gli istituti che non hanno subito variazioni normative mantenere le disposizioni già contenute nel vigente CCDI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio; tra queste si confermano:

- la corretta ripartizione tra materia contrattuale e disposizioni dell'ente in materia di premialità, con particolare riferimento a performance organizzativa e individuale;

- i criteri e sistemi di premialità previsti dal SMVP approvato, garantendo che le risorse destinate a premiare la performance siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento di performance realizzato;

- i criteri generali che limitano l'attribuzione dell'indennità di servizio esterno del personale della polizia locale solo a soggetti che effettuino il servizio esterno in via continuativa;

- per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità, si confermano i criteri generali definiti nel CCDI anno 2020/2022 in relazione alle specifiche responsabilità attribuibili, escludendo in qualsiasi modo un automatismo dovuto all'attribuzione di ulteriori responsabilità da parte dei responsabili di Servizio che abbiano un impatto economico sul fondo;

- tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;

- corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, sulla base e nei limiti dell'apposito regolamento e di quanto disposto dalla legge;

- inserire economie anni precedenti;

Così come riportato nell'allegata scheda sub lett. A) per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 e s.m.i.; il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle

- leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

per tutto quanto sopra

PROPONE

1. Di Considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990;

2. Di Fornire alla delegazione trattante di parte pubblica ed in particolare al Presidente gli indirizzi illustrati in premessa narrativa per la contrattazione decentrata e per l'incremento del fondo con le risorse variabili;

3. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica al fine di procedere alla stipulazione del contratto decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2022 le seguenti direttive:

- la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e della spesa di personale;
- la delegazione trattante dovrà garantire un sistema di relazioni sindacali per un confronto stabile, attraverso il quale rafforzare i rapporti tra l'ente e i soggetti sindacali, improntati alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, attivando tutte le iniziative necessarie per assicurare il miglioramento della qualità delle decisioni assunte a sostegno della crescita professionale e dei processi di innovazione organizzativa;
- per gli istituti che non hanno subito variazioni normative mantenere le disposizioni già contenute nel vigente CCDI, fatte salve eventuali modifiche di dettaglio; tra queste si confermano la corretta ripartizione tra materia contrattuale e disposizioni dell'ente in materia di premialità, con particolare riferimento a performance organizzativa e individuale;
- i criteri e sistemi di premialità previsti dal SMVP approvato, garantendo che le risorse destinate a premiare la performance siano rese disponibili solo a consuntivo, a risultati raggiunti, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento di performance realizzato;
- le risorse destinate alla produttività non dovranno essere distribuite in modo indifferenziato e generalizzato, bensì collegate ad effettivi miglioramenti delle prestazioni individuali in base al sistema di valutazione del personale vigente nell'ente;
- l'utilizzo delle risorse destinate alla produttività deve essere collegato all'attuazione degli obiettivi di performance anche provvisoria, tenendo conto anche della digitalizzazione dei servizi e dell'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile;
- i criteri generali che limitano l'attribuzione dell'indennità di servizio esterno del personale della polizia locale solo a soggetti che effettuino il servizio esterno in via continuativa;

- per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità, si confermano i criteri generali definiti nel CCDI anno 2020/2022 in relazione alle specifiche responsabilità attribuibili, escludendo in qualsiasi modo un automatismo dovuto all'attribuzione di ulteriori responsabilità da parte dei responsabili di Servizio che abbiano un impatto economico sul fondo;
- tenere tempestivamente aggiornata la Giunta sugli sviluppi della contrattazione, in particolare nel caso di grave disaccordo sulle materie per le quali sia possibile il ricorso all'atto unilaterale di cui all'articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs. 165/2001;
- prevedere l'attivazione dell'istituto della reperibilità che interessa il personale tecnico, operaio e della polizia municipale;
- corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, sulla base e nei limiti dell'apposito regolamento e di quanto disposto dalla legge;
- inserire economie anni precedenti;
- dare attuazione al contratto decentrato normativo vigente 2020-2022 autorizzato con delibera n. 25 del 12.03.2021;
- contrattare l'indennità per specifiche responsabilità da attribuire al personale delle cat. C e D ai sensi dell'art.70-quinquies del CCNL 21.05.2018 da erogare in base ai criteri già stabiliti, e contrattare i criteri e l'ammontare da corrispondere alla cat. B (in quanto non stabiliti nel CCDI 2020/2022) fissando meccanismi di trasparenza nella individuazione del personale da parte dei responsabili;
- confermare l'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.05.2018, attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni effettivamente rientranti nella previsione del CCNL, il cui importo va contrattato non essendo stato stabilito nel contratto;

Così come riportato nell'allegata scheda sub lett. A) per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. **Di Dare Mandato** al responsabile del Servizio Finanziario di esplicitare nell'ambito della relazione illustrativa, da allegare unitamente alla relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo decentrato e da sottoporre alla certificazione e al controllo dell'organo di revisione contabile, la coerenza dell'accordo decentrato con le superiori direttive, al fine di facilitare l'autorizzazione della giunta municipale alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo decentrato;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al presidente della delegazione trattante per i provvedimenti consequenziali, alle R.S.U. ed alle OO.SS. territoriali; e sia pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata;
6. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile al fine di consentire l'avvio delle trattative e la conclusione dell'accordo entro tempi celeri.

IL PROPONENTE
F.TO DOTT. GIANFRANCO TAORMINA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90, come recepita dall'art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – *bis* del TUEL

ha espresso parere Favorevole

Roccamena, 25-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT. GIANFRANCO
TAORMINA

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/90, come recepita dall'art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – *bis* del TUEL

ha espresso parere Favorevole

Roccamena, 25-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT. GIANFRANCO
TAORMINA

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa parte economica - anno 2022"*

Indi, ravvisata la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata unanime votazione

DICHIARA

l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.TO Giuseppe Palmeri

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO Giuseppe Foto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dorian Nastasi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. 69/09, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune al n. 833 a partire dal 28-10-2022 e per rimanervi fino al 12-11-2022.

Roccamena, 28-10-2022

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SANCETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il **27-10-2022**

perché dichiarata immediatamente esecutiva

Roccamena, 27-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dorian Nastasi